

CONTENZIOSO

Dopo l'infruttuosa messa in mora l'Agenzia va condannata a pagare le spese

di Angelo Ginex



In tema di processo tributario, l'amministrazione finanziaria deve essere condannata al **pagamento delle spese processuali** ai sensi dell'[articolo 15 D.Lgs. 546/1992](#), qualora proceda alla trasmissione dell'**ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate** dal contribuente e al relativo **rimborso, soltanto dopo la infruttuosa formale messa in mora** e conseguente attivazione del **giudizio di ottemperanza**, sebbene **prima del deposito** del ricorso stesso.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 2963 depositata ieri 1° febbraio**, in conformità al consolidato orientamento in materia di condanna al pagamento delle spese processuali (cfr., **Cass. Ord. n. 16470/2018; Cass. n. 6279/2012**).

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di una **cartella di pagamento** relativa all'Irap, che veniva **annullata** dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il contribuente proponeva **giudizio di ottemperanza** di tale sentenza, al fine di ottenere il **rimborso** delle **imposte indebitamente versate**. Nelle more di tale giudizio, l'Agenzia delle Entrate provvedeva al **rimborso**, pagando anche i relativi interessi. Così la suddetta CTR dichiarava **cessata la materia del contendere e compensava le spese di giudizio**.

Avverso tale decisione proponeva **ricorso in Cassazione** il contribuente, lamentando, con unico motivo, la **violazione e falsa applicazione** degli [articoli 91 e 92 c.p.c.](#), in quanto la CTR del Lazio avrebbe errato nel disporre la **compensazione delle spese di lite**.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata tale dogianza, evidenziando come risultasse pacifico che l'amministrazione finanziaria si era resa **inadempiente all'obbligo restitutorio** in favore del contribuente delle **somme indebitamente versate** da quest'ultimo a titolo di Irap. Infatti, **solo** nel corso del **giudizio di ottemperanza**, essa aveva provveduto a **rimborsare** il contribuente, sicché non vi era alcun dubbio che sussistesse una **soccoibenza**.

virtuale dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò detto, i giudici di legittimità hanno rammentato che, nel processo tributario, la disciplina sulle spese di lite è contenuta nell'[articolo 15 D.lgs. 546/1992](#), secondo cui le **spese di giudizio** possono essere **compensate** qualora sussistano **gravi ed eccezionali ragioni** che devono essere espressamente **motivate**.

Al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha precisato che le **gravi ed eccezionali ragioni**, da indicarsi esplicitamente nella **motivazione** e in presenza delle quali - o in alternativa alle quali - il giudice può **compensare**, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare **puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa** (cfr., Cass. Ord. n. 26987/2011) e comunque devono essere **indicate specificamente** (cfr., Cass. Ord. n. 15413/2011; Cass. Sent. n. 21521/2010) e **non** possono essere espresse con una **formula generica** in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (cfr., Cass. Ord. n. 16518/2019).

Nel caso di specie, invece, il **giudice di appello** aveva ritenuto **opportuno compensare le spese del giudizio di ottemperanza**, valorizzando il comportamento dell'Agenzia che: «*già prima del deposito del ricorso aveva trasmesso al concessionario della Riscossione l'ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate e si è fattivamente attivata affinché il contribuente ricevesse in tempi brevi rimborso che ha riguardato altre partite creditorie sospese con l'Agenzia delle Entrate*».

Tale circostanza, così come rilevato dalla Suprema Corte, può rilevare esclusivamente ai fini dell'**esclusione** della **condanna per lite temeraria** ex [articolo 96 c.p.c.](#), ma **non** è assolutamente idonea ad **evitare la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite**.

D'altronde, nella specie, il **pagamento** è avvenuto **soltanto dopo** che è stato promosso il **giudizio di ottemperanza**, a seguito della **infruttuosa formale messa in mora**, per cui **non** può ravvisarsi alcuna forma di **soccombenza reciproca**, né sussiste **alcuna valida ragione** per discostarsi dal criterio generale della soccombenza di cui agli [articoli 91 c.p.c.](#) e [15 D.lgs 546/1992](#).

Sulla base di quanto sopra, pertanto, il ricorso del contribuente è stato accolto e la **sentenza impugnata** è stata **cassata con rinvio** alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle **spese del giudizio di legittimità**.